

Sono di seguito riportate le regole riguardanti l'utilizzo dei servizi di gioco telematico di ADMIRAL. Per informazioni più dettagliate fare riferimento alle normative dei Monopoli di Stato, pubblicate sul sito www.aams.it. In Particolare consultare il Decreto n°111 01/03/2006 ed il Decreto sul Gioco telematico, da cui sono tratti gli articoli commentati in questo documento.

ADMIRAL è un Provider di gioco riconosciuto dall'AAMS (Monopoli di Stato) e titolare della concessione C.O.N.I n°3725,3260,3234,3593,3301

Il Contratto di gioco

a) Per giocare On-line è necessario, per legge, un "conto gioco". Per aprirlo è necessario che il potenziale scommettitore stipuli un contratto con il concessionario e che l'originale di questo contratto, firmato dal titolare del conto, sia disponibile presso il concessionario. Per questo motivo, tutte le procedure di apertura conto prevedono l'invio per posta dell'originale del contratto. L'indirizzo a cui spedire il contratto è:

**Spett. Admiral srl
Ufficio Gestione Contratti
Via Colle Pizzuto, 1
64023 – Mosciano S. Angelo (TE)**

b) Il concessionario si riserva il diritto di sospendere un conto gioco qualora il titolare non avesse provveduto a far pervenire l'originale del contratto firmato.

c) Per poter aprire un conto gioco bisogna essere maggiorenni.

d) Uno scommettitore può aprire un solo conto presso lo stesso concessionario.

e) Il Titolare di un conto gioco è l'unico a poterlo impiegare e ad usufruire dei servizi di gioco.

L'eventuale utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte di terzi del conto scommesse comporta l'assunzione da parte del cliente della piena responsabilità, anche in ordine a quanto dovuto.

f) Ogni contratto di gioco è approvato da AAMS. Il concessionario di gioco è tenuto ad acquisire la generalità ed il codice fiscale del giocatore nonché ad accertarne la maggiore età. Il cliente è responsabile dell'esattezza delle informazioni fornite al concessionario, ed è tenuto alla tempestiva comunicazione di ogni variazione. Il contratto di gioco prevede la possibilità di sospensione di un conto gioco per iniziativa del concessionario o per richiesta da parte di AAMS o dell'autorità giudiziaria.

g) I servizi riguardanti operazioni sul conto di gioco relative a giocate, rimborsi, ricariche e riscossioni sono offerti dal concessionario a titolo gratuito.

Le Scommesse

a) Ogni scommessa è emessa previa autorizzazione del sistema di registrazione, controllo e convalida di Sogei. Il che significa che una scommessa non autorizzata non può essere formulata in nessuna delle modalità di gioco. Ogni scommessa autorizzata da Sogei è certificata dal codice restituito dal sistema, unico identificativo valido per accedere all'eventuale vincita.

b) Per la formulazione di una scommessa è obbligatoria l'autorizzazione del sistema di registrazione, controllo e convalida di Sogei.

c) Per legge, una scommessa autorizzata dal sistema di Sogei non può essere annullata.

d) L'autorizzazione al pagamento delle scommesse vincenti viene data dal Ministero delle Finanze tramite Sogei, che ufficializza i risultati dopo averli ricevuti dalle federazioni sportive italiane ed internazionali. Dopo l'autorizzazione di Sogei, il sistema accredita automaticamente l'importo vinto sul conto gioco dello scommettitore. Non è possibile accreditare vincite senza la previa autorizzazione di sogei.

e) Le quote sono decise autonomamente dal concessionario e possono variare nel tempo. In caso di variazione delle quote, tutte le scommesse già emesse mantengono la quota di emissione.

f) Le scommesse non autorizzate da Sogei non vengono registrate dal sistema.

Articoli dei Decreti

Di seguito, una selezione di articoli tratti dai due decreti riguardanti il gioco scommesse telematico. Dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze "Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie":

Articolo 3

Autorizzazione alla raccolta

1. AAMS autorizza i concessionari[...], che dispongono di un sistema di conti di gioco e che ne fanno richiesta, alla raccolta a distanza.

Articolo 4

Contratto di conto di gioco

1. L'esercizio della raccolta a distanza è subordinato alla stipula di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il titolare di sistema.
2. [...] Il titolare di sistema è tenuto ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età, nonché ad acquisirne il codice fiscale. Il titolare di sistema può stipulare un solo contratto con ciascun giocatore.
3. Il contratto di conto di gioco reca l'informativa per il trattamento dei dati personali ed indica specifiche modalità per l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, con particolare riferimento al principio di necessità ed alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali e dei dati identificativi.

Articolo 5

Conto di gioco

1. Le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco, relative a giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e riscossioni, sono registrate su un conto di gioco.
2. Il titolare di sistema attiva il conto di gioco all'atto della trasmissione al giocatore del codice identificativo e del codice personale.

Articolo 6

Utilizzo del conto di gioco

1. Il giocatore, mediante identificazione, ha accesso al rapporto del conto di gioco ed è abilitato ad effettuare giocate.
2. L'utilizzo del conto di gioco, per l'effettuazione di giocate e per l'accesso al rapporto del conto di gioco, è gratuito.
6. Le operazioni di gioco rispettano i seguenti requisiti:
 - a) l'accettazione della giocata è subordinata alla convalida ed attribuzione del codice univoco, da parte del sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale previsto dal regolamento specifico del gioco;
 - b) la giocata convalidata è immediatamente contabilizzata sul conto di gioco del giocatore mediante la registrazione del codice univoco e di tutti gli ulteriori elementi identificativi della giocata, nonché mediante l'addebito del relativo importo;
 - c) l'esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, è immediatamente contabilizzato mediante registrazione sul conto di gioco e contestuale pagamento con accredito dell'importo dell'eventuale vincita o rimborso;
 - d) l'avvenuto pagamento della vincita o del rimborso, mediante accredito sul conto di gioco, è immediatamente comunicato al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale.
7. La registrazione della giocata e dell'esito sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco ai sensi del comma 6, sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.
8. Le giocate convalidate non possono essere annullate.

Articolo 7

Ricarica

1. Il titolare di sistema può consentire l'acquisto di ricariche presso la propria sede, anche mediante interconnessione telematica o telefonica, nonché presso le sale dei concessionari e presso i punti di commercializzazione. Il pagamento può essere effettuato con gli strumenti di pagamento finanziari, bancari e postali, ovvero per contanti.
2. Il titolare di sistema è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito delle ricariche e dei bonus sul conto di gioco.

Articolo 8

Riscossione

1. Il titolare del contratto di conto di gioco è titolare del credito di gioco ed ha diritto alla riscossione degli importi relativi a vincite e a rimborsi non utilizzati per effettuare ulteriori giocate.
2. Il titolare di sistema può consentire la riscossione esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a) mediante il circuito bancario o postale
 - b) per contanti, presso le sale dei concessionari, nel rispetto dei vincoli e secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di antimafia ed antiriciclaggio.
3. Il titolare di sistema è responsabile della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori.

Articolo 10

Sistemi e reti di trasmissione dati

1. I sistemi del titolare di sistema e del concessionario autorizzato, con i quali il giocatore si connette per la partecipazione a distanza al gioco, sono dotati di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l'autenticazione dei sistemi stessi, nonché la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati. Le reti di trasmissioni dati del titolare di sistema e del concessionario autorizzato adottano caratteristiche di sicurezza idonee ad impedire accessi non autorizzati ai propri sistemi ed alle dotazioni tecnologiche del punto di commercializzazione, nonché l'intercettazione e l'alterazione dei dati scambiati.

Dal decreto n°111 del 01/03/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Articolo 5.

Programma ufficiale

1. L'elenco delle discipline sportive nonché delle categorie di avvenimenti non sportivi e' definito ed aggiornato con decreto di AAMS.

Articolo 6.

Validità delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto

1. Sono considerate valide le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale.
2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 8, l'esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa e' quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse.
3. La scommessa su un avvenimento sportivo e' considerata non valida:
 - a) quando l'avvenimento non si e' svolto entro i tre giorni successivi alla data stabilita nel programma ufficiale;
 - b) quando nessun concorrente si e' classificato;
 - c) in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre.
4. La scommessa su un avvenimento non sportivo e' considerata non valida quando l'avvenimento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato verificarsi dell'avvenimento stesso.
5. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.
6. Nel caso di scommesse su risultati parziali e su altri fatti connessi ad un avvenimento sportivo, la scommessa e' comunque valida quando il risultato oggetto della stessa e' già maturato sul campo di

gara, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento e' sospeso o annullato.

7. Se uno o piu' avvenimenti oggetto di una scommessa multipla risultano non validi, la scommessa resta valida e all'avvenimento o agli avvenimenti non validi e' assegnata quota uguale ad 1 (uno).

L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all'articolo 9, comma 4, sono ricalcolate escludendo gli avvenimenti a cui e' assegnata quota 1 (uno).

8. Ai fini delle scommesse, l'acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa compete ad AAMS, che provvede a certificarli sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli avvenimenti ovvero, in assenza di queste ultime, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili; ai medesimi fini AAMS provvede direttamente ad acclarare e certificare gli esiti riguardanti gli avvenimenti non sportivi, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili per l'avvenimento oggetto di scommessa.